

## **TI\_GERICHTE 15.2003.41 vom 21. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2003.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.41)

FR: TI\_GERICHTE 15.2003.41 du 21 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 15.2003.41 del 21 febbraio 2003

### **Volltext**

Incarto n. CEF Vig.15.2003.41

Lugano

21 febbraio 2003/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo.
2. Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.
3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Cometta

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.